



IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Guglielmo Marconi"

Via Federico di Svevia sn

96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 - Fax 095/8133100

Http://www.4comprensivomarconi.edu.it

E-mail: src852006@istruzione.it

Pec: src852006@pec.istruzione.it

C.F.: 82000110898 Codice Meccanografico: SRIC852006

Codice Univoco: UFDDIK

Al Personale ATA

Al DSGA

OGGETTO: Direttiva Gestione assenze per VISITA SPECIALISTICA

Ai fini di una precisa e puntuale lavorazione delle richieste di cui in oggetto, si ritiene utile circostanziare la normativa vigente.

Il nuovo CCNL 2019-2021 prevede all'art. 69 che ai dipendenti ATA sono riconosciuti ulteriori specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

I permessi orari in questione:

- sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Ai fini del computo del periodo di comporta, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Pertanto:

- 1) in caso di permessi di durata inferiore all'intera giornata lavorativa (es. 2 ore): non vi è decurtazione dell'accessorio;
- 2) in caso di permessi di durata pari all'intera giornata lavorativa: vi è decurtazione del trattamento accessorio.

In definitiva, la trattenuta dell'accessorio viene operata solo ed esclusivamente nei casi in cui il dipendente è assente per l'INTERA giornata lavorativa.

In entrambi i casi la giustificazione da presentare sarà un'attestazione della struttura (anche privata) o del medico che ha effettuato la prestazione.

L'ARAN ricorda che l'art. 33 introduce per il personale ATA una nuova tipologia di permessi per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, prima non prevista dai CCNL.

L'articolo in questione disciplina anche una diversa e ulteriore casistica riguardante la possibilità di imputare le visite, terapie, prestazioni o esami a malattia, in talune specifiche e tassative ipotesi, espressamente indicate nella citata disposizione contrattuale.

Si tratta, in particolare:

- (comma 11) casi in cui la visita, l'esame diagnostico o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto, verrà applicata la decurtazione economica. Come giustificazione bisogna presentare il certificato di malattia del medico di base + attestazione della struttura (anche privata) o del medico che ha effettuato la prestazione.

- (comma 12) casi in cui l'incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie, verrà applicata la decurtazione economica. Come giustificazione bisogna presentare attestazione della struttura (anche privata) o dal medico che ha effettuato la prestazione specificando che trattasi di esame che ha determinato incapacità lavorativa.

- (comma 14) casi in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie impicanti incapacità lavorativa, verrà applicata la decurtazione economica. La giustifica dovrà contenere: 1 certificato medico di base che attesta necessità di cure cicliche da svolgersi secondo calendari da trasmettere prima dell'inizio delle terapie; 2 produrre il calendario (se previsto o rilasciato); 3 dopo ogni trattamento produrre singola attestazione di presenza che specifichi trattasi di cura facente parte di un ciclo

Infine, relativamente agli istituti da utilizzare in alternativa alla disciplina fin qui delineata, occorre fare riferimento a quanto stabilito dal comma 15 del medesimo art. 69, ove si prevede espressamente che, per le finalità in oggetto, possono essere utilizzati, sulla base delle modalità applicative previste dal CCNL, anche i permessi orari a recupero, i permessi per motivi personali e familiari, i riposi compensativi per le prestazioni rese per lavoro straordinario.

A tali permessi e riposi il dipendente può ricorrere sia in base ad una sua specifica scelta, sia anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia la necessità di assentarsi per visite, terapie, prestazione od esami in misura superiore al monte ore sopraindicato e non sussistano le condizioni per il ricorso all'istituto della malattia stabilite dai sopraindicati commi 11, 12 e 14 dello stesso art. 69.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Cristiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'Art. 3, comma2, del D.Lgs.39/93